



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**SINDACO**

**Marongiu Anna Paola**

**ORDINANZA SINDACALE N.**

**5**

**in data**

**04/05/2020**

**OGGETTO:**

MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DPCM 26 APRILE 2020 E ORDINANZA PRESIDENTE RAS N. 20 DEL 2.5.2020.



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

**ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 4.5.2020.**

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DPCM 26 APRILE 2020 E ORDINANZA PRESIDENTE RAS DEL 2.5.2020.**

## LA SINDACA

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», del 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che dispone che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3.04.2020, è prorogata fino al 13.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11.04.2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTA la nota della Prefettura di Cagliari prot. 25151 del 24.4.2020 con l'allegato parere n. 25713 in data 18.4.2020 reso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al Comune di Palermoin merito alla riapertura delle attività commerciali di fiori e piante recise;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 19 del 13/04/ 202, n. 20 del 2.5.2020, n. 21 del 3.5.2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;

VISTE in particolare le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna:

- n. 20 del 2.5.2020 recante « Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

-n. 21 del 3.5.2020 recante «“ Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n. 18 del 7.4..2020; »

Richiamato il proprio Decreto n. 4/2020 recante ad oggetto « MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE ART. 1 PUNTO 1 DPCM 1 APRILE 2020;

VALUTATA l'urgenza e indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID 19;

RITENUTO pertanto necessario e indispensabile al perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di contenimento della diffusione del contagio sul territorio comunale adottare apposita ordinanza per disciplinare alcune misure;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

## **ORDINA**

**L'apertura del Parco comunale** dal 5.5.2020 con l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

-è consentito l'accesso al parco comunale dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00;

-è vietato l'utilizzo di giochi per bambini;

- è fatto obbligo di dotarsi di mascherine e di guanti usa e getta per l'ingresso alla struttura, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-il Soggetto gestore del parco dovrà vigilare sul rispetto della corretta osservanza delle predette prescrizioni di contenimento della diffusione del COVID 19.

**L'apertura del Cimitero comunale** dal 5.5.2020 al 9.5.2020 con l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

-è consentito l'accesso tutti i giorni, dal martedì al sabato, la mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì 5.5.2020 anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00;

-è consentito l'ingresso di un numero massimo di 20 persone per volta per una durata oraria massima di 30 minuti al fine di consentire a tutti la visita ai propri congiunti defunti.

- è fatto obbligo di dotarsi di mascherine e di guanti usa e getta per l'ingresso alla struttura, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'apertura del cimitero a decorrere dall'11.5.2020 sarà oggetto di successivo provvedimento;

**L'apertura dell'Ecocentro comunale** dal 5.5.2020 nei giorni di apertura come da calendario distribuito alla popolazione e pubblicato nel sito istituzionale del Comune con l'obbligo di osservare le seguenti condizioni:

-è consentito l'accesso una persona alla volta;

-è fatto obbligo di dotarsi di mascherine e di guanti usa e getta, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- il Soggetto gestore dell'Ecocentro dovrà vigilare sul rispetto della corretta osservanza delle predette prescrizioni di contenimento della diffusione del COVID 19.

**L'apertura del Mercato settimanale di via Verga** dal 7.5.2020 esclusivamente per la vendita di generi alimentari, fiori e piante ornamentali, con l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

- è consentito l'accesso dalle ore 7.30 alle ore 13.00 sotto sorveglianza del personale della Polizia Locale;

- l'assegnazione del posteggio è a cura del personale della Polizia Locale che indicherà ad ogni operatore economico il suolo pubblico da occupare;

- è fatto obbligo di dotarsi di mascherine e di guanti usa e getta per l'ingresso all'area mercatale, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-l'operatore economico concessionario del posteggio dovrà vigilare sul rispetto della corretta osservanza delle predette prescrizioni di contenimento della diffusione del COVID 19 e dotarsi di appositi erogatori di prodotti igienizzanti.

**DI RISERVARSI** la modifica o la revoca del presente provvedimento per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Sardegna in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19.

## **DISPONE**

-la pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio e nel sito istituzionale;

-la notifica via PEC al Comando dei Carabinieri di Decimomannu, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore, alla Souriciere cooperativa sociale gestore del parco comunale, alla San Germano spa gestore dell'ecocentro comunale;

--che sia assicurata la massima diffusione della presente ordinanza con ogni mezzo di comunicazione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione, al Prefetto entro 30 gg - Al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 gg. - al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

**La Sindaca**  
**Dott.ssa Anna Paola Marongiu**